

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 60 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Castellaneta e le parti danneggiate a seguito del crollo del palazzo di Viale Verdi.
DATA 31/05/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO GEN.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con sentenza n. 1251 del 05.03.2015 il Tribunale Civile di Lecce, pronunciandosi in ordine al giudizio promosso per il risarcimento del danno conseguente al crollo del palazzo di Viale Verdi, occorso in data 7.02.1985, ha accolto la domanda risarcitoria presentata dalle parti condannando, tra gli altri, il Comune di Castellaneta;
- con atto di appello del 15.04.2015 il Comune di Castellaneta ha impugnato la sentenza n. 1251 del 05-09.03.2015 innanzi alla Corte di Appello di Lecce (R.g. 535/2015), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Dichiarare le domande risarcitorie promosse dagli appellati in danno del Comune di Castellaneta, nulle e/o inammissibili, improponibili ed improcedibili, nonché infondate in fatto e diritto; In subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Castellaneta in ordine ai danni riconducibili alle azioni e/o omissioni del Sindaco, Semeraro Gabriele (in carica all'epoca del crollo per cui è causa) e del Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Cassandro Bellisario (in carica all'epoca del crollo per cui è causa), attesa la loro qualità di Ufficiali di Governo ex art. 153 TULCP ed, al contempo, dichiarare la responsabilità esclusiva del Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, per i danni causati dalle azioni e/o omissioni dell'allora Sindaco Semeraro e dell'allora Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Cassandro, quali Ufficiali di Governo; In via gradata, determinare l'obbligo risarcitorio del Comune tenendo conto della concorrente responsabilità del Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro pro-tempore, e del concorso degli stessi danneggiati nella causazione del danno; In ogni caso, in ipotesi di conferma del diritto risarcitorio in favore degli appellati nei confronti del Comune di Castellaneta, condannare il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di tutte le somme che saranno liquidate in favore degli aventi diritto; Comunque, condannare il Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro pro-tempore, a manlevare e tenere indenne il Comune di Castellaneta, anche in via di regresso, da ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole riveniente dalla conferma della sentenza appellata in ordine al capo in cui si statuisce il diritto risarcitorio in conseguenza dell'evento per cui è causa; accogliere tutte le altre eccezioni proposte in primo grado dall'odierno Ente appellante ed in particolare l'eccezione di nullità della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis per le ragioni tutte rassegnate; Condannare chi di dovere alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Castellaneta, da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”;*
- con provvedimento del 30.09.2015 la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza formulata dal Comune di Castellaneta;
- con atti di precetto notificati all'Ente la predetta sentenza è stata messa in esecuzione cagionando, di conseguenza, la paralisi dell'attività amministrativa;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 155 in data 10 novembre 2015, ha assunto determinazioni in merito alla sentenza n. 1251 del 05-09.03.2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecce, dando mandato al Sindaco pro tempore *“affinché possa transarre l'intera vicenda con le parti interessate nei limiti del riconoscimento della sola sorte capitale riportata nella sentenza n. 1251/2015.”;*
- con successiva deliberazione la Giunta Comunale n. 23 in data 15 novembre 2016 ha assunto ulteriori determinazioni in merito alla sentenza n. 1251 del 05-09.03.2015, precisando i termini della proposta transattiva;
- con nota assunta al prot. n. 7085 del 29.03.2016 è stata formulata dagli aventi diritto a seguito della sentenza relativa al crollo del 1985 una proposta transattiva per mezzo della quale le parti hanno rinunciato al pagamento degli interessi e rivalutazione sulla sorte capitale liquidata con la sentenza n. 1251/2015;
- siffatta proposta è stata accolta dal Comune e recepita nella Deliberazione di C.C. n. 20 del 12.04.2016 con cui è stato approvato il piano di riequilibrio;

DATO ATTO CHE

- le parti intendono regolare transattivamente gli effetti esecutivi della sentenza resa, superando definitivamente la lite insorta;

- è intenzione delle parti rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria, ancora potenzialmente esperibile, dopo l'integrale adempimento delle prestazioni reciproche concordate nell'atto transattivo;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda le parti danneggiate, nella rinuncia degli interessi e rivalutazioni sulla sorte capitale e, per quanto riguarda l'Amministrazione, la rinuncia all'appello ed il pagamento secondo le scadenze concordate con le parti;

RICHIAMATO

- l'art. 1965 del Codice Civile secondo cui la transazione è il contratto con il quale le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

CONSIDERATO

- che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe costretto a dichiarare il dissesto;
- che, peraltro, la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora e spese legali;
- che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili *ictu oculi* sia i termini del compromesso che la congruità delle condizioni concordate;
- che con la transazione si porrebbe fine ad un'annosa e tragica vicenda che coinvolge l'intera comunità nel ricordo di uno dei più tristi episodi collettivi.

VISTA

- l'allegata proposta transattiva, che fa parte integrante del presente atto, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI

- il parere favorevole già espresso dai Revisori dei Conti (D.C.C. n. 20 del 12/04/2016);
- i pareri di regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli Uffici competenti;
- il D.Lgs. N° 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

dando qui per trascritta la narrativa che precede:

- 1) di autorizzare, per le ragioni richiamate in premessa, la proposta di transazione e definizione della controversia in oggetto;
- 2) di autorizzare il Responsabile della I Area- Affari Generali e Contenzioso a sottoscrivere la transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di far fronte al pagamento delle somme concordate con i proventi già indicati nel Piano di Riequilibrio approvato con D.C.C. n.20 del 12.04.2016;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile della I Area del Comune di Castellaneta, affinché ne prenda atto, ponendo conseguentemente in essere tutti gli atti gestionali ad essa connessi.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

II COMUNE DI CASTELLANETA (P.I.80012250736), in persona di

, corrente in Castellaneta (TA), alla Piazza Principe di Napoli, rappresentata e difesa
dal Prof. Avv. Guido Raffaele Rodio (C.F.: RDORFL57T28E227Q) e dall'Avv.
Onofrio Sisto (C.F.: SSTNFR58D05A662Y),

E

I Sigg.ri MOLFETTA Antonia (C.F. MLFNTN26A61C136Q), in proprio e quale
erede di D'Aprile Vito Nicola;

DE CARNE Antonio (C.F. DCRNTN53A02C136V), in proprio e quale erede di De
Carne Giuseppe e Tamborrino Rosa ;

CASSANO ANNA (C.F. CSSNNA15D55C136O);

LUISI Maria (C.F. LSUMRA29M55E036B), **PONTRANDOLFO Anna (C.F.
LPNNNA59L42I330W)**, **PONTRANDOLFO Marisa (C.F.
LPNMRS54M62I330M)**, in proprio e quali eredi di Pontrandolfo Domenico;

DENTICO Giuseppe (C.F. DNTGPP59R04A662T) e **DENTICO Francesco** quali
eredi di Drago Angela;

COLAVITO Maria (C.F. CLVMRA48C66C136F), **COLAVITO Alfredo (C.F.
CLVLRD41M14C136C)**, **COLAVITO Giovanni (C.F. CLVGNN36T18C136C)**,
quali eredi di Di Pippa Vittoria

DI NATALE Tommaso (C.F. DNTTMS52P06C136M), **DI NATALE Nunzio (C.F.
DNTNNZ60C18C136W)**, **DI NATALE Anna Maria (C.F.
DNTNMR51D42C136C)**;

GRAVINA Erminio (C.F. GRVRMN61R01I754X), **GRAVINA Girolamo (C.F.
GRVGLM56T22C136U)**;

DI TURO Francesco (C.F. DTRFNC48S24C136R) nella qualità di erede di
Marcuzzi Maria Cristina e di Di Turo Paolo;

CASSANO ROSANNA quale unica erede di Cassano Pietro; **LAGRAVINESE FONTE MARIA** (C.F. LGRFTM39S67C136Q), **LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO** (C.F. LGRVCN46B18C136I) e **LAGRAVINESE Emmanuel** (C.F. LGRMNL93A09C136X) quali eredi di Cassano Maria Addolorata e **CASSANO ANTONIO**

ROMEO Maria Giuseppa (C.F. RMOMGS31H47C136M), **ROMEO Domenica Rosa** (C.F. RMODNC27R66C136N);

ROMEO Angela Maria (C.F. RMONLM38S51C136I) in proprio e quale erede insieme alle figlie **ROMEO Grazia** (C.F. RMOGRZ60T46E514P) e **ROMEO Antonella Manuela** (C.F. RMONNL62A54F205A), di Romeo Francesco;

SCIO Giancarlo (C.F. SCIGCR67H07C136H), **COMITE Ettore** (C.F. CMTTTR66L30F205D) e **COMITE Sabina** (C.F. CMTSBN63R46F205A) quali eredi di Scio Antonia **SCIO ROSA**;

DE NOVELLIS Margherita (C.F. DNVMGH29R66E038E), **PAGANO Carmela** (C.F. PGNCML49R53E038V), **PAGANO Maria Caterina** (C.F. PGNMCT54A42C136I), **PAGANO Francesco** (C.F. PGNFNC62E28L049K) e **PAGANO Maria** (C.F. PGNMRA64P52L049O) quali eredi di De Novellis Antonia, **DE NOVELLIS Leonardo** (C.F. PGNLRD37H28C136T), **D'ERRICO Maria** (C.F. DRRMRA67C50L049S), **D'ERRICO Domenico** (C.F. DRRDNC70H28L049T) e **D'ERRICO Giuseppe** (C.F. DRRGPP65L09L049I) quali eredi di De Novellis Filomena, **DE NOVELLIS Filippo** (C.F. DNVFPP41A02L049C), **DE NOVELLIS Maria** (C.F. DNVMRA39A55L049S), **DE NOVELLIS Vito Antonio** (C.F. DNVVNT43A03L049R), **SCARCIELLO Angela** (C.F. SCRNGI59S50C136R) quest'ultima quale erede di De Novellis Leonarda, **DE NOVELLIS Rosa** (C.F. DNVRSO34A66E038D), **SCARCIELLO Francesco** (C.F. SCRFNC28R25C136B), quale erede di De Novellis Leonarda;

SCIO Giancarlo (C.F. SCIGCR67H07C136H);

CARELLA Anna Giulia (C.F. CRLNGL57A71C136J);

ACQUAVIVA Francesco Paolo (C.F. CQVFNC54M18C136D) e ACQUAVIVA Chiara Rosa (C.F. CQVCRR59T63C136X), tutti quali eredi di Acquaviva Angelo Raffaele;

SICURO GIOVANNA (C.F. SCRGNN28A49C136Q) e CAIATI Cosimo Vincenzo (C.F. CTACMV61D19C136B) nella qualità di eredi di Caiati Mario;

PUGLIESE GIULIANA (C.F. PGLGLN39H59C136L);

PRESA Rosa (C.F. PRSRSO48A62C136U), PRESA Francesco (C.F. PRSFNC60M09C136D), PRESA Anna Maria (C.F. PRSNMR54E55C136O), PRESA Vito Filippo (C.F. PRSVFL56A23C136W), PRESA Antonia (C.F. PRSNTN59B42C136T), quali eredi di Presa Giuseppe;

ROMEI Vittorio Emanuele (C.F. RMOVTR65M23C136U), ROMEI Grazia (C.F. RMOGRZ70T60C136Y);

FESTA Angela (C.F. FSTNGL53T49C136D);

GRAVINA Donato (C.F. GRVDNT24A12C136Q);

COCCIOLI Annunziata (C.F. CCCNNZ60D58A662M), COCCIOLI Rosa (C.F. CCCRSO61E49A662B), COCCIOLI Raffaella (C.F. CCCRFL69M64A662G), COCCIOLI Erminio Raffaele (C.F. CCCRFL76M19A662M), quali eredi di Bussolotto Anna, GIANDOMENICO Giovanni (C.F. GNDGNN37L14C136S), quale erede di Bussolotto Vincenza, BUSSOLOTTO Michele (C.F. BSSMHL67A01C136J), BUSSOLOTTO Francesco (C.F. BSSFNC72C04C136G), BUSSOLOTTO Rosanna (C.F. BSSRNN78H59C136M), BUSSOLOTTO Erminio (C.F. BSSRMN64T13C136J), DI SABATO Addolorata (C.F. DSBDLR44E42L049N), gli ultimi cinque eredi di Bussolotto Vito Nicola, BUSSOLOTTO Giuseppe (C.F. BSSGPP51E06C136I);

MELEDANDRI PASQUALE (C.F. MLNPQL48H08C136Y) e MELEDANDRI Tommaso (C.F. MLNTMS51A02C136O) quali eredi di De Carne Annunziata;

NIGRO Rosanna (C.F. NGRRNN73M41C136Q), NIGRO Eustacchio (C.F. NGRSCC31A05C136X), GIULIANI Antonia (C.F. GLNNTN38E62C136L),

NIGRO Giuseppe (C.F. NGRGPP70D23C136H);

RUSSO Pasquale (C.F. RSSPQL52P04C136N), RUSSO Leonarda Antonia (C.F.

RSSLRD45S56C136W), RUSSO Armida (C.F. RSSRMD49H61C136H), quali

eredi di Verzillo Grazia Vita tutti rappresentanti e difesi dall'**Avv. Massimiliano Del**

Vecchio

PREMESSO CHE

- All'alba del 07.02.1985, in conseguenza del crollo di una palazzina sita in Castellaneta (Ta), alla Via Verdi, n. 6, persero la vita 35 persone.
- In conseguenza dell'evento *de quo* veniva avviato un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Taranto che, con sentenza del 04.05.1989, dichiarava la responsabilità di **Rezza Mario Antonio** (in qualità di costruttore dell'immobile crollato), di **Semeraro Gabriele** (in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castellaneta) di **Cassandro Bellisario** (in qualità di vicesindaco e assessore ai lavori pubblici pro-tempore del Comune di Castellaneta), di **Bosco Donato** (in qualità di ingegnere-direttore tecnico dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Castellaneta).
- In particolare il Tribunale Penale di Taranto così statuiva in ordine alla responsabilità civile: *"al Comune di Castellaneta, citato in giudizio quale responsabile civile per il fatto degli imputati, deve rilevarsi che esso non può essere tenuto a rispondere per le omissioni del Sindaco Semeraro e del vicesindaco Cassandro riguardanti i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica incolumità. Questi provvedimenti sono esplicazioni di funzioni del sindaco (o per delega del Vice Sindaco) quale Ufficiale del Governo e pertanto legittimato passivo in ordine all'azione di risarcimento danni causati da quelle omissioni è lo Stato e non il Comune".*
- Nel processo d'appello penale, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 01.03.1991, accoglieva parzialmente l'impugnazione del PM, affermando la responsabilità penale anche del Sig. **Martinozzi Giuseppe** (in qualità di titolare della ditta appaltatrice dei lavori per il rifacimento di un marciapiede prospiciente l'edificio poi crollato).

- Con provvedimento n. 5919/1992 la Corte Suprema di Cassazione, confermava le statuizioni del Giudice di seconde Cure, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Lecce esclusivamente per la posizione del Sig. Bosco Donato.
- Terminato il procedimento penale, i Sigg.ri D'Ambrosi ed altri (a vario titolo, in proprio e nella qualità di eredi delle persone decedute nel crollo della palazzina sita in Castellaneta, alla Via Verdi, 6) promuovevano l'azione per il risarcimento dei danni subiti nell'evento *de quo*, spiegando domanda giudiziale (R.g.n. 5374/1992) nei confronti del Comune di Castellaneta, di Rezza Mario, di Cassandro Bellissario, di Semeraro Gabriele e di Martinozzi Giuseppe.
- A tale giudizio furono successivamente riuniti quello rubricato al **R.g. n. 7613/1992**, instaurato dai Sigg.ri Scio Giancarlo ed altri, quello rubricato al **R.g.n. 2046/1992** istaurato dai Sig.ri Nigri Giovanni ed altri, nonché quello rubricato al **R.g.n. 1094/1994**, istaurato dal Sig. Tamburrano Domenico ed altri.
- Nel corso del procedimento preventivamente istaurato (R.g.n. 5372/1992) ed in quello ad esso riuniti, spiegavano ulteriori interventi i Sigg.ri Ferraro Nicola ed altri, i Sigg.ri Di Tingo Adele e Soranno Antonietta, la Sig.ra Giuditta De Luna ed altri ed in Sigg.ri D'Aprile ed altri.
- A seguito dell'espletamento della fase istruttoria nel suddetto giudizio (in cui veniva acquisita la perizia del C.T.U. Ing. Mastrobuono), il Tribunale Civile di Taranto (GOA dott. Santagata) emetteva la sentenza n. 428/2003 del 01.04.2003.
- Avverso tale pronunciamento, il Comune di Castellaneta proponeva appello per l'accoglimento di tutte le eccezioni formulate in primo grado ed in particolare della richiesta di chiamata in causa, per integrazione del contraddittorio, nei confronti del Ministero degli Interni in ragione della mancata adozione, da parte del Sindaco Semeraro e del Vice Sindaco Cassandro (in carica all'epoca del crollo della palazzina de qua), delle misure a tutela della pubblica incolumità (in qualità di Ufficiali di Governo), ai sensi dell'art. 153 RD 148/1915.

- La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – con sentenza n. 248/2005 del 13.07.2005 accoglieva l’eccezione spiegata dall’odierno Ente appellante, annullando la sentenza di primo grado, con espressa rimessione delle parti in causa dinanzi al Giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio a mezzo del Ministero degli Interni.
- Il giudizio, quindi, veniva riassunto dinanzi al Tribunale Civile di Taranto dai Sigg.ri Cassone Anna Maria ed altri (rubricato al R.g.n. 6705/2005), a cui venivano riuniti i giudizi singolarmente promossi in riassunzione dai presunti danneggiati (R.g.n. 2313/2007; R.g.n. 1139/2007; R.g.n. 1796/2007; R.g.n.2099/2007; R.g.n. 2483/2007; R.g.n. 2569/2007 e R.g.n. 2577/2007).
- Il procedimento preventivamente adito (R.g.n. 6705/2005) veniva deciso dal Tribunale Civile di Taranto con sentenza n.127 del 18.01.2008, con la quale veniva decisa la propria incompetenza a giudicare in favore di quella del Tribunale Civile di Lecce (Foro Erariale inderogabile, in presenza del Ministero degli Interni, quale parte processuale).
- Con atto di citazione, ex art. 50 c.p.c. e 125 Disp. Att. c.p.c. notificato il 23.05.2008, i Sigg.ri Molfetta Antonia ed altri, i Sigg.ri Cassone Ana Maria ed altri ed i Sigg.ri Ferrero Nicola, Lamanna Rocco e Gravina Angela riassumevano congiuntamente, dinanzi il Tribunale Civile di Lecce, il giudizio già a suo tempo instaurato presso il Tribunale Civile di Taranto (rubricato al n. R.g. 6705/2005), a seguito della sentenza n. 127/2008, con la quale veniva dichiarata l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria invocata, in favore del Tribunale Civile di Lecce, atteso l’accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero degli Interni.
- Il giudizio *de quo* era oggetto di preventiva riassunzione dinanzi al competente Tribunale Civile di Lecce a mezzo di una parte (rubricato al R.g.n. 3494/2008), a cui venivano riuniti i giudizi rubricati agli R.g.nn. 3515/2008, 4444/2008, 4584/2005 e 5430/2008, successivamente riassunti.

- Nel suddetto atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di prime cure si costituivano, altresì, con comparsa di costituzione, anche i Sigg.ri Luna Giuditta (più altri), nonché intervenivano nel medesimo giudizio i Sigg.ri Tamburrano ed altri.
- A seguito di espletamento di CTU a mezzo dell'Ing. Orgiato all'udienza del 15.07.2014 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
- Con la sentenza n. 1251 del 05-09.03.2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecce, definitivamente pronunciando, dichiarava:

"1) Estinto il giudizio pendente tra Marangi Giuseppe e Bramati Paola nella qualità di erede di Marangi Gaetano, e Comune di Castellaneta, Eredi di Rezza Mario, Eredità giacente di Semeraro Gabriele, Cassandro Bellisario, Martinozzi Giuseppe e Ministero dell'Interno.

2) Rigetta la domanda avanzata nei confronti del Ministero dell'Interno.

3) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna il Comune di Castellaneta, Cassandro Bellisario, l'Eredità giacente di Semeraro Gabriele, gli Eredi di Rezza Mario, sigg.ri Geminale Raffaella, Rezza Roberta, Rezza Vito e Rezza Francesco e Martinozzi Giuseppe- tutti in solido tra loro- alla corresponsione delle seguenti somme in favore delle parti sottoelencate: MOLFETTA ANTONIA: euro 77.870,25, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; DE CARNE ANTONIO euro 343.740,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. CASSANO ANNA, CASSANO ROSANNA; EREDI DI CASSANO MARIA ADDOLORATA nelle persone dei sigg.ri LAGRAVINESE FONTE MARIA, LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO e LAGRAVINESE EMMANUEL e CASSANO ANTONIO: euro 65.497,94 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo, che andrà ripartita tra i predetti in ragione delle rispettive quote. CASSANO ANNA euro 23.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; CASSANO ROSANNA: euro 23.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno

rivalutata fino al saldo; EREDI DI CASSANO MARIA ADDOLORATA, nelle persone dei sigg.ri LAGRAVINESE FONTE MARIA, LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO e LAGRAVINESE EMMANUEL: euro 23.340,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; CASSANO ANTONIO: euro 23.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; LUISE MARIA, PONTRANDOLFO MARISA e PONTRANDOLFO ANNA: euro 160.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo da ripartirsi tra le predette in ragione delle rispettive quote; PONTRANDOLFO MARISA: euro 23.740,00; PONTRANDOLFO ANNA: euro 23.740,00; LUISI MARIA: euro 160.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. EREDI DI DRAGO ANGELA, nelle persone dei sigg.ri DENTICO GIUSEPPE e DENTICO FRANCESCO: euro 69.140,68, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; COLAVITO MARIA, COLAVITO ALFREDO e COLAVITO GIOVANNI: euro 54.765,15 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; DI NATALE TOMMASO, DI NATALE NUNZIO e DI NATALE ANNA MARIA euro 69.477,86 oltre interessi legali sulla somma devalutata 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; DI NATALE TOMMASO: euro 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; DI NATALE NUNZIO: euro 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo. DI NATALE ANNA MARIA: euro 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo. GRAVINA ERMINIO: euro 135.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo. GRAVINA GIROLAMO: euro 135.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. DI TURO FRANCESCO, DI TURO VINCENZO, DI TURO COSIMO e DI TURO CARMINE: euro 55.540,85

oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo che andrà ripartita tra i predetti in ragione delle rispettive quote. ROMEO ANGELA MARIA. in proprio e quale erede di Romeo Francesco; ROMEO GRAZIA e ROMEO ANTONELLA MANUELA quali eredi di Romeo Francesco: cirro 11.762,23 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; SCIO GIANCARLO: euro 527.935,22 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI SCIO ANTONIA, nelle persone dei sigg.ri COIVIITE ETTORE e COMETE SABINA: euro 23.740,00 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; SCIO ROSA euro 23.740,00 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; DE NOVELLIS MARGHERITA, EREDI DI DE NOVELLIS ANTONIA nelle persone dei sigg.ri PAGANO CARMELA, PAGANO MARIA CATERINA, PAGANO FRANCESCO e PAGANO MARIA; DE NOVELLIS LEONARDO, EREDI DI DE NOVELLIS FILOMENA nelle persone dei sigg.ri D'ERRECO MARIA, D'ERRICO DOMENICO, D'ERRICO GIUSEPPE, DE NOVELLIS FILIPPO, DE NOVELLIS MARIA, DE NOVELLIS VITO ANTONIO, EREDI DI DE NOVELLIS LEONARDA nelle persone dei sigg.ri SCARCIELLO ANGELA e SCARCIELLO FRANCESCO e DE NOVELLIS ROSA: euro 80.900,11 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo dovrà essere ripartita tra le predette parti in ragione delle rispettive quote; CARELLA ANNA GIULIA: euro 7.877,38, oltre interessi sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. EREDE DI ACQUAVIVA ANGELO RAFFAELE nelle persone dei sigg.ri CARELLA MARIA GIUSEPPA, ACQUAVIVA FRANCESCO PAOLO e ACQUAVEVA CHIARA ROSA: euro 57.497,74 oltre interessi sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI CAIATI MARIO nelle persone dei sigg.ri SICURO GIOVANNA e CAIATI COSIMO VINCENZO euro 41.238,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo;

PUGLIESE GIULIANA: euro 13.255,96 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI PRESA GIUSEPPE nelle persone dei sigg.ri PRESA ROSA, PRESA FRANCESCO, PRESA ANNA MARIA, PRESA VITO FILIPPO e PRESA ANTONIA: euro 13.584,70, oltre interessi legali sull'importo devalutato al 1985 e anno per anno rivalutato; ROMEI VITTORIO EMANUELE: euro 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; ROMEI GRAZIA: euro 180.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. ROMEI VITTORIO EMANUELE e ROMEI GRAZIA: euro 45.505,26, oltre interessi sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; FESTA ANGELA: euro 23.740,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; ROMEO MARIA GIUSEPPA euro 23.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; ROMEO DOMENICA ROSA: euro 21740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; GRAVINA DONATO: euro 170.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI BUSSOLOTTO ANNA (nelle persone dei sigg.ri COCCIOLI ANNUNZIATA, COCCIOLI ROSA, COCCIOLI RAFFAELLA, COCCIOLI ERMINIO RAFFAELE); GIANDOMENICO GIOVANNI quale erede di Bussolotto Vincenza; EREDI DI BUSSOLOTTO VITO NICOLA (nelle persone dei sigg.ri BUSSOLOTTO MICHELE, BUSSOLOTTO FRANCESCO, BUSSOLOTTO ROSANNA, BUSSOLOTTO ERMINIO, DI SABATO ADDOLORATA e BUSSOLOTTO GIUSEPPE): euro 48.746,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata; EREDI DI BUSSOLOTTO ANNA nelle persone dei sigg.ri COCCIOLI ANNUNZIATA, COCCIOLI ROSA, COCCIOLI RAFFAELLA, COCCIOLI ERMINIO RAFFAELE: euro 273.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. GIANDOMENICO GIOVANNI quale erede di Bussolotto Vincenza: euro 273.740,00

oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. EREDI DI BUSSOLOTTO VITO NICOLA nelle persone dei sigg.ri BUSSOLOTTO MICHELE, BUSSOLOTTO FRANCESCO, BUSSOLOTTO ROSANNA, BUSSOLOTTO ERMINIO, DI SABATO ADDOLORATA: euro 273.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; BUSSOLOTTO GIUSEPPE: euro 273.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI DE CARNE ANNUNZIATA nelle persone dei sigg.ri MELEDANDRI PASQUALE e MELEDANDRI TOMMASO euro 29.689,15, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata fino al saldo; NIGRO EUSTACHIO euro 209.043,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 a anno per anno rivalutata sino al saldo.

GIULLANI ANTONIA: euro 160.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 anno per anno rivalutata sino al saldo. NIGRO ROSANNA euro 23.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. NIGRO GIUSEPPE: euro 23.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. RUSSO PASQUALE, RUSSO LEONARDA ANTONIA, RUSSO ARMLDA: euro 56.917,72, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata; CASSONE ANNA MARIA euro 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; CASSONE GIUSEPPE euro 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; CASSONE FRANCESCO: euro 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; CASSONE ANNA MARIA, CASSONE GIUSEPPE CASSONE FRANCESCO: euro 63.072,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e via via rivalutata sino al saldo GIANDOMENICO NICOLA, GIANDOMENICO GIUSEPPINA, EREDI DI GIANDOMENICO FRANCESCO (nelle persone dei sigg.ri TARQUILIO LAURA, GIANDOMENICO ANNA, GIANDOMENICO MICHELE E GIANDOMENICO CARMINE): euro 64.878,75 oltre interessi legali sulla somma

devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; GIANDOMENICO NICOLA: euro 113.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; GIANDOMENICO GIUSEPPINA: euro 113.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI GIANDOMENICO FRANCESCO nelle persone dei sigg.ri TARQUILIO LAURA, GIANDOMENICO ANNA, GIANDOMENICO MICHELE E GIANDOMENICO CARMINE): euro 113.740,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; LOFORESE MARIA CONCETTA: euro 18.951,50, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata; NIGRI GIOVANNI 180.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; COMES EMMA: 270.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; COMES MARIO: euro 90.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; COMES SANTA: euro 90.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; EREDI DI COMES GIUSEPPE VITO nelle persone dei sigg.ri PERRONE FELICIA, COMES ARCANGELA, COMES MARIO E COMES ANTONIO: euro 90.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata dal sinistro al saldo; COMES EMMA, COMES SANTA, COMES ANTONIO e EREDI DI COMES GIUSEPPE VITO nelle persone dei sigg.ri PERRONE FELICIA, COMES ARCANGELA e COMES MARIO: euro 9.960,40. oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata dal sinistro al saldo; PALMITESTA GENNARO VITO: euro 250.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata dal sinistro al saldo; PALMITESTA MARIA ANTONIETTA: euro 250.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata dal sinistro al saldo; PALMITESTA GENNARO VITO e PALMITESTA MARIA ANTONIETTA: euro 39.884,14, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno

rivalutata sino al saldo. LAMANNA ROCCO e GRAVINA ANGELA: euro 90.929,28, oltre interessi sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. FERRARA NICOLA: euro 16.151,16 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; D'AMBROSI GIUSEPPINA, D'AMBROSI MARIA, D'AMBROSI LEONARDO, D'AMBROSI GIOVANNI, D'AMBROSI VITA, D'AMBROSI PIE'FRO, D'AMBROSI ROCCO, D'AMBROSI ROSA, D'AMBROSI DOMENICO e EREDI DI D'AMBROSI FRANCESCO nelle persone dei sigg.ri VINCI GRAZIA, D'AMBROSI GIUSEPPE e D'AMBROSI MARIANGELA): euro 55.269,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; URSICELLI ROSARIA: euro 297.480,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. URSICELLI PASQUALE: euro 297.480,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. URSICELLI FRANCESCO: euro 297.480,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. TAMBURRANO DOMENICO n.q. di Erede di URSICELLI LUCIA: euro 447.535,66,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. URSICELLI ROSARIA, URSICELLI PASQUALE, URSICELLI FRANCESCO e TAMBURRANO DOMENICO n.q. di Erede di URSICELLI LUCIA: euro 55.795,76, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e via via rivalutata sino al saldo; CASTAGNINI LUCIANO: euro 1.297,06, oltre interessi legali sull'importo devalutato al 1985 e anno per anno rivalutato fino al saldo; MASTRONARDI VITTORIO: euro 70.364,42, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo. PERCOCO LIBERA, in proprio e quale erede di Catanzaro Marco, CATANZARO ELENA e CATANZARO ANNA MARIA quali eredi di Catanzaro Marco: euro 27.801,94, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata; DE LUNA GIUDITTA, DE LUNA FRANCESCO VITO, DE LUNA EMANUELE GIUSEPPE in proprio e nella qualità di eredi di DE LUNA

AURELIO LEONARDO E LENTINI NICOLETTA: euro 180.265,94 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; DE LUNA GIUDITTA: euro 125.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; DE LUNA FRANCESCO VITO: euro 125.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo; DE LUNA EMANUELE GIUSEPPE: euro 125.000,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1985 e anno per anno rivalutata sino al saldo;

4) Condanna i medesimi convenuti in solido a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge: in favore delle parti patrocinate dall'avv.to Massimiliano Del Vecchio in ragione della complessiva somma di euro 17.500,00 di cui euro 1.200,00 per spese ed euro 16.000,00 per compensi, con distrazione; in favore delle parti patrocinate dall'avv.to Carlo Tagariello in ragione della complessiva somma di euro 4.300,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, con distrazione; in favore delle parti patrocinate dagli avv.ti Biagio e Sara Tanzarella in ragione della complessiva somma di euro 9.400,00 di cui euro 400,00 per spese ed euro 9.000,00 per compensi, con distrazione; in favore delle parti patrocinate dall'avv. Cosimo Miccoli in ragione della complessiva somma di euro 4.800,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi, con distrazione; in favore delle parti rappresentate dall'avv. Alan Castagnini in ragione della complessiva somma di euro 7.150,00, di cui euro 150,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi; in favore delle parti rappresentate dall'avv.to Antonio Magno in ragione della complessiva somma di euro 4.800,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi; in favore delle parti rappresentate dall'avv. Alessandro Russo in ragione della complessiva somma di euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi; in favore delle parti rappresentate dagli avv.ti Francesco Suriano e Nicola Mazzia in ragione della complessiva somma di euro 7.150,00, di cui euro 150,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi; in favore delle parti patrocinate

dall'avv. Salvatore Leopardi e Cosimo Friuli, in ragione della complessiva somma di euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 3000,00 per compensi, con distrazione;

5) Condanna il Comune di Castellaneta alla rifusione del Ministero dell'Interno di un mezzo delle spese di lite che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

6) Pone in via definitiva nella misura di un quinto ciascuno rispettivamente in capo al Comune di Castellaneta, agli Eredi di Rezza Mario, a Martinozzi Giuseppe, all'Eredità giacente di Semeraro Gabriele e a Cassandro Bellisario le spese di CTU già liquidate con separato decreto, con diritto di rivalsa in caso di anticipo”.

- Il Comune di Castellaneta, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Raffaele Guido Rodio e dalla Avv. Onofrio Sisto con atto di appello del 15.04.2015 impugnava la sentenza n. 1251 del 05-09.03.2015 presso la Corte di Appello di Lecce (R.g. 535/2015), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Dichiarare le domande risarcitorie promosse dagli appellati in danno del Comune di Castellaneta, nulle e/o inammissibili, improponibili ed improcedibili, nonché infondate in fatto e diritto; In subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Castellaneta in ordine ai danni riconducibili alle azioni e/o omissioni del Sindaco, Semeraro Gabriele (in carica all'epoca del crollo per cui è causa) e del Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Cassandro Bellisario (in carica all'epoca del crollo per cui è causa), attesa la loro qualità di Ufficiali di Governo ex art. 153 TULCP ed, al contempo, dichiarare la responsabilità esclusiva del Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, per i danni causati dalle azioni e/o omissioni dell'allora Sindaco Semeraro e dell'allora Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Cassandro, quali Ufficiali di Governo; In via gradata, determinare l'obbligo risarcitorio del Comune tenendo conto della concorrente responsabilità del Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro pro-tempore, e del concorso degli stessi danneggiati nella causazione del danno; In ogni caso, in ipotesi di conferma del diritto risarcitorio in*

favore degli appellati nei confronti del Comune di Castellaneta, condannare il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di tutte le somme che saranno liquidate in favore degli aventi diritto; Comunque, condannare il Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro pro-tempore, a manlevare e tenere indenne il Comune di Castellaneta, anche in via di regresso, da ogni e qualsivoglia effetto pregiudizievole riveniente dalla conferma della sentenza appellata in ordine al capo in cui si statuisce il diritto risarcitorio in conseguenza dell'evento per cui è causa;accogliere tutte le altre eccezioni proposte in primo grado dall'odierno Ente appellante ed in particolare l'eccezione di nullità della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis per le ragioni tutte rassegnate;Condannare chi di dovere alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Castellaneta, da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”;

- con comparsa del 24.07.2015 si costituivano nel suddetto giudizio di appello i Sigg.ri **MOLFETTA Antonia (C.F. MLFNTN26A61C136Q)**, in proprio e quale erede di D'Aprile Vito Nicola;
DE CARNE Antonio (C.F. DCRNTN53A02C136V), in proprio e quale erede di De Carne Giuseppe e Tamborrino Rosa ;
CASSANO ANNA (C.F. CSSNNA15D55C136O);
LUISI Maria (C.F. LSUMRA29M55E036B), **PONTRANDOLFO Anna (C.F. LPNNNA59L42I330W)**, **PONTRANDOLFO Marisa (C.F. LPNMRS54M62I330M)**, in proprio e quali eredi di Pontrandolfo Domenico;
DENTICO Giuseppe (C.F. DNTGPP59R04A662T) e **DENTICO Francesco** quali eredi di Drago Angela;
COLAVITO Maria (C.F. CLVMRA48C66C136F), **COLAVITO Alfredo (C.F. CLVLRD41M14C136C)**, **COLAVITO Giovanni (C.F. CLVGNN36T18C136C)**, quali eredi di Di Pippa Vittoria
DI NATALE Tommaso (C.F. DNTTMS52P06C136M), **DI NATALE Nunzio (C.F. DNTNNZ60C18C136W)**, **DI NATALE Anna Maria (C.F.**

DNTNMR51D42C136C);

GRAVINA Erminio (C.F. GRVRMN61R01I754X), GRAVINA Girolamo (C.F. GRVGLM56T22C136U);

DI TURO Francesco (C.F. DTRFNC48S24C136R) nella qualità di erede di Marcuzzi Maria Cristina e di Di Turo Paolo;

CASSANO ROSANNA quale unica erede di Cassano Pietro;

LAGRAVINESE FONTE MARIA (C.F. LGRFTM39S67C136Q),

LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO (C.F. LGRVCN46B18C136I)

e **LAGRAVINESE Emmanuel (C.F. LGRMNL93A09C136X)** quali eredi di Cassano Maria Addolorata e Cassano Antonio;

ROMEO Maria Giuseppa (C.F. RMOMGS31H47C136M), ROMEO Domenica Rosa (C.F. RMODNC27R66C136N);

ROMEO Angela Maria (C.F. RMONLM38S51C136I) in proprio e quale erede insieme alle figlie **ROMEO Grazia (C.F. RMOGRZ60T46E514P)** e **ROMEO Antonella Manuela (C.F. RMONNL62A54F205A)**, di Romeo Francesco;

SCIO Giancarlo (C.F. SCIGCR67H07C136H), COMITE Ettore (C.F. CMTTTR66L30F205D) e COMITE Sabina (C.F. CMTSBN63R46F205A) quali eredi di Scio Antonia, **SCIO ROSA;**

DE NOVELLIS Margherita (C.F. DNVMGH29R66E038E), PAGANO Carmela (C.F. PGNCML49R53E038V), PAGANO Maria Caterina (C.F. PGNMCT54A42C136I), PAGANO Francesco (C.F. PGNFNC62E28L049K) e PAGANO Maria (C.F. PGNMRA64P52L049O) quali eredi di De Novellis Antonia, **DE NOVELLIS Leonardo (C.F. PGNLRD37H28C136T), D'ERRICO Maria (C.F. DRRMRA67C50L049S), D'ERRICO Domenico (C.F. DRRDNC70H28L049T) e D'ERRICO Giuseppe (C.F. DRRGPP65L09L049I)** quali eredi di De Novellis Filomena, **DE NOVELLIS Filippo (C.F. DNVFPP41A02L049C), DE NOVELLIS**

Maria (C.F. DNVMRA39A55L049S), DE NOVELLIS Vito Antonio (C.F. DNVVNT43A03L049R), SCARCIELLO Angela (C.F. SCRNGI59S50C136R) quest'ultima quale erede di De Novellis Leonarda, **DE NOVELLIS Rosa (C.F. DNVRSO34A66E038D), SCARCIELLO Francesco (C.F. SCRFNC28R25C136B)**, quale erede di De Novellis Leonarda;

CARELLA Anna Giulia (C.F. CRLNGL57A71C136J);

ACQUAVIVA Francesco Paolo (C.F. CQVFNC54M18C136D) e ACQUAVIVA Chiara Rosa (C.F. CQVCRR59T63C136X), tutti quali eredi di Acquaviva Angelo Raffaele;

SICURO GIOVANNA (C.F. SCRGNN28A49C136Q) e CAIATI Cosimo Vincenzo (C.F. CTACMV61D19C136B) nella qualità di eredi di Caiati Mario;

PUGLIESE GIULIANA (C.F. PGLGLN39H59C136L);

PRESA Rosa (C.F. PRSRSO48A62C136U), PRESA Francesco (C.F. PRSFNC60M09C136D), PRESA Anna Maria (C.F. PRSNMR54E55C136O), PRESA Vito Filippo (C.F. PRSVFL56A23C136W), PRESA Antonia (C.F. PRSNTN59B42C136T), quali eredi di Presa Giuseppe;

ROMEI Vittorio Emanuele (C.F. RMOVTR65M23C136U), ROMEI Grazia (C.F. RMOGRZ70T60C136Y);

FESTA Angela (C.F. FSTNGL53T49C136D);

GRAVINA Donato (C.F. GRVDNT24A12C136Q);

COCCIOLI Annunziata (C.F. CCCNNZ60D58A662M), COCCIOLI Rosa (C.F. CCCRSO61E49A662B), COCCIOLI Raffaella (C.F. CCCRFL69M64A662G), COCCIOLI Erminio Raffaele (C.F. CCCRFL76M19A662M), quali eredi di Bussolotto Anna, **GIANDOMENICO Giovanni (C.F. GNDGNN37L14C136S)**, quale erede di

Bussolotto Vincenza, **BUSSOLOTTO Michele** (C.F. **BSSMHL67A01C136J**), **BUSSOLOTTO Francesco** (C.F. **BSSFNC72C04C136G**), **BUSSOLOTTO Rosanna** (C.F. **BSSRNN78H59C136M**), **BUSSOLOTTO Erminio** (C.F. **BSSRMN64T13C136J**), **DI SABATO Addolorata** (C.F. **DSBDLR44E42L049N**), gli ultimi cinque eredi di Bussolotto Vito Nicola, **BUSSOLOTTO Giuseppe** (C.F. **BSSGPP51E06C136I**);

MELEDANDRI PASQUALE (C.F. **MLNPQL48H08C136Y**) e **MELEDANDRI Tommaso** (C.F. **MLNTMS51A02C136O**) quali eredi di De Carne Annunziata;

NIGRO Rosanna (C.F. **NGRRNN73M41C136Q**), **NIGRO Eustacchio** (C.F. **NGRSCC31A05C136X**), **GIULIANI Antonia** (C.F. **GLNNTN38E62C136L**), **NIGRO Giuseppe** (C.F. **NGRGPP70D23C136H**);

RUSSO Pasquale (C.F. **RSSPQL52P04C136N**), **RUSSO Leonarda Antonia** (C.F. **RSSLRD45S56C136W**), **RUSSO Armida** (C.F. **RSSRMD49H61C136H**), quali eredi di Verzillo Grazia Vita

tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. Massimiliano Del Vecchio;

- All'udienza del 18.09.2015 la Corte di Appello di Lecce, attesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza oggetto di gravame promossa da parte dell'Ente appellante, riteneva di riservarsi per la decisione della sola istanza ex art. 283 c.p.c.;
- con provvedimento del 28-30.09.2015 la Corte di Appello di Lecce preliminarmente rigettava l'istanza di sospensione così come proposta dall'appellante per difetto dei requisiti di legge, onerando gli appellanti incidentali di provvedere alla notifica dell'appello incidentale dei confronti delle parti dichiarate contumaci (Marangi Giuseppe, Bramati M. Paola, Soranna Antonietta, Cazzato Vita, Geminale Raffaella, Rezza Francesco, Bellisario Cassandro, Martinozzi Giuseppe, Eredità Giacente di Semeraro Gabriele Di

Tinco Adele);

- le parti tutte hanno manifestato l'interesse a transigere l'insorta vicenda;
- con note del _____ i Sigg.ri _____ hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva formulata dal Comune di Castellaneta ,a mezzo della quale l'Ente si è obbligato a corrispondere la sorte capitale riconosciuta in sentenza, con rinuncia degli interessi e rivalutazione, per cui i relativi crediti sono stati inseriti nel piano di riequilibrio approvato con Deliberazione di C.C. n.20 del 12.04.2016

TANTO PREMESSO

poiché le parti intendono porre fine ad ogni controversia ed evitare l'alea dei giudizio d'appello promosso dal Comune di Castellaneta innanzi alla Corte di Appello di Lecce, R.g. 535/2015 in riforma integrale della sentenza n. 1251/2015, senza riconoscimento alcuno delle avverse reciproche istanze, pretese, deduzioni ed eccezioni, intendono e dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono le insorte controversie ai seguenti patti e condizioni:

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Il Comune di Castellaneta, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore offre rispettivamente le seguenti somme ai Sigg.ri: MOLFETTA Antonia (appellata) la somma di € 77.870,25, a DE CARNE Antonio la somma di € 343.740,00 (appellato), a CASSANO ANNA (appellata) la somma di € 40.114,49, a LUISI Maria (appellata) la somma di € 213.333,34, a PONTRANDOLFO Anna (appellata) la somma di € 77.073,34, a PONTRANDOLFO Marisa (appellata) la somma di € 77.073,34, a DENTICO Giuseppe la somma di € 34.570,34 (appellato), a DENTICO Francesco la somma di € 34.570,34 (appellato), a COLAVITO Maria (appellata) la somma di € 18.255,05, a COLAVITO Alfredo la somma di € 18.255,05 (appellato), a COLAVITO Giovanni la somma di € 18.255,05 (appellato), a DI NATALE Tommaso la somma di € 293.159,29 (appellato), a DI NATALE Nunzio la

somma di € 293.159,29 (appellato), a DI NATALE Anna Maria (appellata) la somma di € 293.159,29, a GRAVINA Erminio la somma di € 135.000,00 (appellato), a GRAVINA Girolamo la somma di € 135.000,00 (appellato), a DI TURO Francesco la somma di € 13.885,22 (appellato), a CASSANO ROSANNA (appellata) la somma di € 40.114,49, a LAGRAVINESE FONTE MARIA (appellata) la somma di € 13.371,50, a LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO la somma di € 13.371,50 (appellato), a LAGRAVINESE Emmanuel la somma di € 13.371,50 (appellato), a CASSANO Antonio la somma di € 40.114,49 (appellato), a ROMEO Maria Giuseppa (appellata) la somma di € 23.740,00, a ROMEO Domenica Rosa (appellata) la somma di € 23.740,00, a ROMEO Angela Maria (appellata) la somma di € 3.920,75, a ROMEO Grazia (appellata) la somma di € 3.920,75, a ROMEO Antonella Manuela (appellata) la somma di € 3.920,75, a SCIO Giancarlo la somma di € 527.935,22 (appellato) e €. 61.974,82 come appellante incidentale, a COMITE Ettore la somma di € 11.870,00 (appellato), a COMITE Sabina (appellata) la somma di € 11.870,00, a SCIO ROSA (appellata) la somma di € 23.740,00, a DE NOVELLIS Margherita (appellata) la somma di € 8.988,91, a PAGANO Carmela (appellata) la somma di € 2.247,23, a PAGANO Maria Caterina (appellata) la somma di € 2.247,23, a PAGANO Francesco la somma di € 2.247,23 (appellato), a PAGANO Maria (appellata) la somma di € 2.247,23, a DE NOVELLIS Leonardo la somma di € 8.988,91 (appellato), a D'ERRICO Maria (appellata) la somma di € 2.996,30, a D'ERRICO Domenico (appellato) la somma di € 2.996,30, a D'ERRICO Giuseppe (appellato) la somma di € 2.996,30, a DE NOVELLIS Filippo la somma di € 8.988,91 (appellato), a DE NOVELLIS Maria (appellata) € 8.988,91, a DE NOVELLIS Vito Antonio la somma di € 8.988,91 (appellato), SCARCIELLO Angela la somma di € 4.494,46 appellata, a DE NOVELLIS Rosa (appellata) la somma di € 8.988,91, a SCARCIELLO Francesco (appellato) la somma di € 4.494,46, a CARELLA

Anna Giulia (appellata) la somma di € 7.887,39, ad ACQUAVIVA Francesco Paolo (appellato) la somma di € 28.748,87, ad ACQUAVIVA Chiara Rosa (appellata) la somma di € 28.748,87, a SICURO GIOVANNA (appellata) la somma di € 20.619,00, a CAIATI Cosimo Vincenzo (appellato) la somma di € 20.619,00, a PUGLIESE GIULIANA (appellata) la somma di € 13.255,96, a PRESA Rosa (appellata) la somma di € 2.716,94, a PRESA Francesco (appellato) la somma di € 2.716,94, a PRESA Anna Maria (appellata) la somma di € 2.716,94, a PRESA Vito Filippo (appellato) la somma di € 2.716,94, a PRESA Antonia (appellata) la somma di € 2.716,94, a ROMEI Vittorio Emanuele (appellato) la somma di € 172.752,63 e € 120.000,00 come appellante incidentale, a ROMEI Grazia (appellata) la somma di € 202.752,63 e € 90.000,00 come appellante incidentale, a FESTA Angela (appellata) la somma di € 23.740,00, a GRAVINA Donato (appellato) la somma di € 170.000,00, a COCCIOLI Annunziata (appellata) la somma di € 71.481,62, a COCCIOLI Rosa (appellata) la somma di € 71.481,62, COCCIOLI Raffaella (appellata) la somma di € 71.481,62, a COCCIOLI Erminio Raffaele la somma di € 71.481,62 (appellato), a GIANDOMENICO Giovanni la somma di € 285.926,50 (appellato), a BUSSOLOTTO Michele la somma di € 47.654,41 (appellato), a BUSSOLOTTO Francesco la somma di € 47.654,41 (appellato), BUSSOLOTTO Rosanna (appellata) la somma di € 47.654,41, a BUSSOLOTTO Erminio la somma di € 47.654,41 (appellato), a DI SABATO Addolorata la somma di € 47.654,41 (appellata), a BUSSOLOTTO Giuseppe la somma di € 47.654,41, a MELEDANDRI PASQUALE (appellato) la somma di € 14.844,58, a MELEDANDRI Tommaso (appellato) la somma di € 14.844,58, NIGRO Rosanna € 23.740,00 appellata, a NIGRO Eustacchio (appellato) la somma di € 209.043,00, a GIULIANI Antonia (appellata) la somma di € 160.000,00, a NIGRO Giuseppe (appellato) la somma di € 23.740,00, a RUSSO Pasquale (appellato) la somma di € 18.972,54, a RUSSO Leonarda Antonia (appellata) la

somma di € 18.972,54, a RUSSO Armida (appellata) la somma di € 18.972,54, come da piano di riequilibrio che si allega e con le scadenze ivi indicate, a titolo di integrale risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza del crollo dell'edificio sito in Castellaneta alla Via Verdi n. 7, avvenuto in data 07.02.1985;

- 3) I Sigg.ri MOLFETTA Antonia, DE CARNE Antonio, CASSANO ANNA, LUISI Maria, PONTRANDOLFO Anna, PONTRANDOLFO Marisa, DENTICO Giuseppe, DENTICO Francesco, COLAVITO Maria, COLAVITO Alfredo, COLAVITO Giovanni, DI NATALE Tommaso, DI NATALE Nunzio, DI NATALE Anna Maria, GRAVINA Erminio, GRAVINA Girolamo, DI TURO Francesco, CASSANO ROSANNA, LAGRAVINESE FONTE MARIA, LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO, LAGRAVINESE Emmanuel, CASSANO Antonio, ROMEO Maria Giuseppa, ROMEO Domenica Rosa, ROMEO Angela Maria, ROMEO Grazia, ROMEO Antonella Manuela, SCIO Giancarlo, COMITE Ettore, COMITE Sabina, SCIO ROSA, DE NOVELLIS Margherita, PAGANO Carmela, PAGANO Maria Caterina, PAGANO Francesco, PAGANO Maria, DE NOVELLIS Leonardo, D'ERRICO Maria, D'ERRICO Domenico, D'ERRICO Giuseppe, DE NOVELLIS Filippo, DE NOVELLIS Maria, DE NOVELLIS Vito Antonio, SCARCIELLO Angela, DE NOVELLIS Rosa, SCARCIELLO Francesco, CARELLA Anna Giulia, ACQUAVIVA Francesco Paolo, ACQUAVIVA Chiara Rosa, SICURO GIOVANNA, CAIATI Cosimo Vincenzo, PUGLIESE GIULIANA, PRESA Rosa, PRESA Francesco, PRESA Anna Maria, PRESA Vito Filippo, PRESA Antonia, ROMEI Vittorio Emanuele, ROMEI Grazia, FESTA Angela, GRAVINA Donato, COCCIOLI Annunziata, COCCIOLI Rosa, COCCIOLI Raffaella, COCCIOLI Erminio Raffaele, GIANDOMENICO Giovanni, BUSSOLOTTO Michele, BUSSOLOTTO Francesco, BUSSOLOTTO Rosanna, BUSSOLOTTO Erminio, DI SABATO Addolorata, BUSSOLOTTO Giuseppe,

MELEDANDRI PASQUALE, MELEDANDRI Tommaso, NIGRO Rosanna, NIGRO Eustacchio, GIULIANI Antonia, NIGRO Giuseppe, RUSSO Pasquale, RUSSO Leonarda Antonia, RUSSO Armida, come in epigrafe rappresentati e difesi, dichiarano espressamente di accettare le somme così come offerte dal Comune di Castellaneta, dichiarando non aver null'altro a pretendere nei confronti di quest'ultimo a titolo di integrale risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza del crollo dell'edificio sito in Castellaneta alla Via Verdi n. 7, avvenuto in data 07.02.1985;

- 4) Le suddette parti quindi dichiarano espressamente di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e rispettivamente a qualsivoglia titolo e di rinunciare reciprocamente e rispettivamente ad ogni azione e/o ragione comunque dipendente, collegata e/o riveniente, presente e futura, connessa con l'oggetto della presente transazione e nella specie all'azione proposta innanzi alla Corte d'Appello di Lecce rideterminando il debito complessivo dell'Ente in € 10.123.591,64 e, pro quota come segue: MOLFETTA Antonia € 77.870,25, DE CARNE Antonio € 343.740,00, CASSANO ANNA € 40.114,49, LUISI Maria € 213.333,34, PONTRANDOLFO Anna € 77.073,34, PONTRANDOLFO Marisa € 77.073,34, DENTICO Giuseppe € 34.570,34, DENTICO Francesco € 34.570,34, COLAVITO Maria € 18.255,05, COLAVITO Alfredo € 18.255,05, COLAVITO Giovanni € 18.255,05, DI NATALE Tommaso € 293.159,29, DI NATALE Nunzio € 293.159,29, DI NATALE Anna Maria € 293.159,29, GRAVINA Erminio € 135.000,00, GRAVINA Girolamo € 135.000,00, DI TURO Francesco € 13.885,22, CASSANO ROSANNA € 40.114,49, LAGRAVINESE FONTE MARIA € 13.371,50, LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO € 13.371,50, LAGRAVINESE Emmanuel € 13.371,50, CASSANO Antonio € 40.114,49, ROMEO Maria Giuseppa € 23.740,00, ROMEO Domenica Rosa € 23.740,00, ROMEO Angela Maria € 3.920,75, ROMEO Grazia € 3.920,75, ROMEO Antonella Manuela € 3.920,75, SCIO

Giancarlo € 527.935,22 e €. 61.974,82 come appellante incidentale, COMITE Ettore € 11.870,00, COMITE Sabina € 11.870,00, SCIO ROSA € 23.740,00, DE NOVELLIS Margherita € 8.988,91, PAGANO Carmela € 2.247,23, PAGANO Maria Caterina € 2.247,23, PAGANO Francesco € 2.247,23, PAGANO Maria € 2.247,23, DE NOVELLIS Leonardo € 8.988,91, D'ERRICO Maria € 2.996,30, D'ERRICO Domenico € 2.996,30, D'ERRICO Giuseppe € 2.996,30, DE NOVELLIS Filippo € 8.988,91, DE NOVELLIS Maria € 8.988,91, DE NOVELLIS Vito Antonio € 8.988,91, SCARCIELLO Angela € 4.494,46, DE NOVELLIS Rosa € 8.988,91, SCARCIELLO Francesco € 4.494,46, CARELLA Anna Giulia € 7.887,39, ACQUAVIVA Francesco Paolo € 28.748,87, ACQUAVIVA Chiara Rosa € 28.748,87, SICURO GIOVANNA € 20.619,00, CAIATI Cosimo Vincenzo € 20.619,00, PUGLIESE GIULIANA € 13.255,96, PRESA Rosa € 2.716,94, PRESA Francesco € 2.716,94, PRESA Anna Maria € 2.716,94, PRESA Vito Filippo € 2.716,94, PRESA Antonia € 2.716,94, ROMEI Vittorio Emanuele € 172.752,63 e € 120.000,00 come appellante incidentale, ROMEI Grazia € 202.752,63 e € 90.000,00 come appellante incidentale, FESTA Angela € 23.740,00, GRAVINA Donato € 170.000,00, COCCIOLI Annunziata € 71.481,62, COCCIOLI Rosa € 71.481,62, COCCIOLI Raffaella € 71.481,62, COCCIOLI Erminio Raffaele € 71.481,62, GIANDOMENICO Giovanni € 285.926,50, BUSSOLOTTO Michele € 47.654,41, BUSSOLOTTO Francesco € 47.654,41, BUSSOLOTTO Rosanna € 47.654,41, BUSSOLOTTO Erminio € 47.654,41, DI SABATO Addolorata € 47.654,41, BUSSOLOTTO Giuseppe € 47.654,41, MELEDANDRI PASQUALE € 14.844,58, MELEDANDRI Tommaso € 14.844,58, NIGRO Rosanna € 23.740,00, NIGRO Eustacchio € 209.043,00, GIULIANI Antonia € 160.000,00, NIGRO Giuseppe € 23.740,00, RUSSO Pasquale € 18.972,54, RUSSO Leonarda Antonia € 18.972,54, RUSSO Armida € 18.972,54.

- 5) Le somme corrisposte dal Comune di Castellaneta a titolo di provvisoriale

rimangono definitivamente acquisite dai percettori.

- 6) A fronte dell'odierna transazione sottoscritta tra le parti, l'EREDITA' GIACENTE SEMERARO GABRIELE (parte contumace nel procedimento pendente presso la Corte di Appello di Lecce, R.g. 535/2015, condannata in solido con il Comune di Castellaneta con la sentenza n. 1251/2015 emessa dal Tribunale Civili di Lecce, in ordine alla vicenda oggetto della presente transazione) in persona del suo Curatore Avv. Rosa Falciglia, nel confermare il piano di riparto già pubblicato sulla G.U. del _____ riconosce, ad ulteriore incremento delle somme offerte dal Comune, le somme ivi determinate.
- 7) Avendo l'Eredità Giacente Semeraro Gabriele messo disposizione il relativo compendio ereditario ai fini della definizione della presente transazione, tutte le parti appellate Sigg.ri MOLFETTA Antonia, DE CARNE Antonio, CASSANO ANNA, LUISI Maria, PONTRANDOLFO Anna, PONTRANDOLFO Marisa, DENTICO Giuseppe, DENTICO Francesco, COLAVITO Maria, COLAVITO Alfredo, COLAVITO Giovanni, DI NATALE Tommaso, DI NATALE Nunzio, DI NATALE Anna Maria, GRAVINA Erminio, GRAVINA Girolamo, DI TURO Francesco, CASSANO ROSANNA, LAGRAVINESE FONTE MARIA, LAGRAVINESE VINCENZO FRANCESCO, LAGRAVINESE Emmanuel, CASSANO Antonio, ROMEO Maria Giuseppa, ROMEO Domenica Rosa, ROMEO Angela Maria, ROMEO Grazia, ROMEO Antonella Manuela, SCIO Giancarlo, COMITE Ettore, COMITE Sabina, SCIO ROSA, DE NOVELLIS Margherita, PAGANO Carmela, PAGANO Maria Caterina, PAGANO Francesco, PAGANO Maria, DE NOVELLIS Leonardo, D'ERRICO Maria, D'ERRICO Domenico, D'ERRICO Giuseppe, DE NOVELLIS Filippo, DE NOVELLIS Maria, DE NOVELLIS Vito Antonio, SCARCIELLO Angela, DE NOVELLIS Rosa, SCARCIELLO Francesco, CARELLA Anna Giulia, ACQUAVIVA Francesco Paolo, ACQUAVIVA Chiara Rosa, SICURO GIOVANNA, CAIATI Cosimo Vincenzo, PUGLIESE GIULIANA, PRESA

Rosa, PRESA Francesco, PRESA Anna Maria, PRESA Vito Filippo, PRESA Antonia, ROMEI Vittorio Emanuele, ROMEI Grazia, FESTA Angela, GRAVINA Donato, COCCIOLI Annunziata, COCCIOLI Rosa, COCCIOLI Raffaella, COCCIOLI Erminio Raffaele, GIANDOMENICO Giovanni, BUSSOLOTTO Michele, BUSSOLOTTO Francesco, BUSSOLOTTO Rosanna, BUSSOLOTTO Erminio, DI SABATO Addolorata, BUSSOLOTTO Giuseppe, MELEDANDRI PASQUALE, MELEDANDRI Tommaso, NIGRO Rosanna, NIGRO Eustacchio, GIULIANI Antonia, NIGRO Giuseppe, RUSSO Pasquale, RUSSO Leonarda Antonia, RUSSO Armida dichiarano espressamente di rinunciare a qualsivoglia ulteriore azione esperibile nei confronti della Eredità Giacente Semeraro Gabriele;

- 8) Il Comune di Castellaneta, in persona del suo Sindaco pro-tempore, con la sottoscrizione della presente transazione si impegna all'integrale pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 1251/2015 emessa dal Tribunale Civile di Lecce;
- 9) Ad ogni buon conto, le spese legali del primo grado di giudizio, così come determinate con la sent. n. 1251/2015 ed indicate nel piano di riequilibrio dell'Ente, saranno corrisposte ai difensori antistatari degli appellati dall'Eredità Giacente Semeraro. Le ulteriori spese di giudizio si considerano integralmente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti sottoscrivono la presente transazione per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- 10) Le somme che saranno corrisposte a titolo di spese legali dall'Eredità Giacente Semeraro nei confronti dei difensori antistatari delle parti costituite, il cui complessivo importo il Comune di Castellaneta si era accollato nel Piano di riequilibrio, saranno, invece, proporzionalmente ridistribuite dagli aventi diritto.

Luogo data

FIRME

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

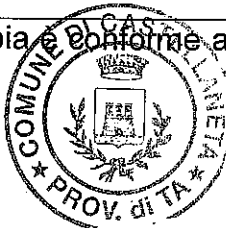
IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 01/06/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 16/06/2016;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 1 GIU. 2016 (prot. n. _____),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

«MergeSeq»

[x] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

